

Infrastrutture e impianti di comunicazioni elettroniche

REPERTORIO DI GIURISPRUDENZA

Opera rilasciata il 7 giugno 2018 con licenza Creative Commons Attribuzione 2.5 Italia

#PA

Infrastrutture e impianti di comunicazioni elettroniche	1
Ambiti vincolati - installazione di traliccio per impianto di telefonia mobile - autorizzazione paesaggistica in sanatoria - esclusione - art. 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004	5
Ambiti vincolati - necessità del n.o. paesaggistico - dissenso dell'autorità preposta	5
Beni culturali e ambientali - Rete ferroviaria - Rete GSM-R - Finanziaria 2006 - modifica dell'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche - necessità di autorizzazione paesaggistica - esclusione – ragioni	5
D.Lgs. 259/2003 - documentazione di corredo all'istanza - elencazione tassativa	5
D.Lgs. 259/2003 – rapporti con tutela paesaggistica / ambientale	6
D.Lgs. 259/2003 - art. 86 - nozione di ^operatore autorizzato^ - coincidenza con soggetto titolare di autorizzazione ministeriale - esclusione	6
D.Lgs. 259/2003 - art. 86 - nozione di ^ente locale^ - coincidenza con i Comuni	6
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - esame dei profili edilizi ed urbanistici – sono ricompresi	7
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - impianti già realizzati - improcedibilità	7
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con la l. 241/1990 - preavviso di diniego ex art. 10bis - si applica	7
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - contributo costruzione – legittimità	7
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - perplessità	8
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - sanzioni penali e amministrative	8
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - titolo edilizio – necessità	8
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - assorbenza rispetto al procedimento ordinario di rilascio di titoli edilizi	8
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'edilizia - permesso di costruire ex art. 3, lett. e) - non occorre	9
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - silenzio assenso	9
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 bis – S.C.I.A. – compatibilità	10
D.Lgs. 259/2003 - art. 87 bis – installazione su impianto preesistente	10
D.Lgs. 259/2003 - procedimento ex art. 87 – pubblicizzazione dell'istanza – pubblicazione sull'albo pretorio online – sufficienza	11
D.Lgs. 259/2003 - rapporto con L.R. Veneto n. 29 del 1993 - incompatibilità della normativa regionale precedente - abrogazione	11
D.M. 1444/1968 - art. 9 distanze - inapplicabilità	11
Impianti di telefonia mobile - autorizzazione - annullamento per ragioni connesse alla tutela della salute – illegittimità	11
Impianti di telefonia mobile - costruzioni edilizie ordinarie - non assimilabilità	11
Impianti di telefonia mobile – distanze dalle strade – inapplicabilità	12
Impianti di telefonia mobile - realizzazione di siti attrezzati da concedersi ai gestori - espropriazione – legittimità	12
Impianti di telefonia mobile - Regione Lombardia - esame di impatto paesistico - non necessita	12
Impianti di telefonia mobile – zona agricola - compatibilità	12
Infrastrutture di reti di telecomunicazione - assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - legittimità costituzionale	13
Infrastrutture di reti di telecomunicazione – L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 2004 – Piano Comunale di settore per la localizzazione degli impianti – Riparto di competenze Stato-Regioni – Infondatezza della questione di legittimità costituzionale	13

Sommario

Infrastrutture di telefonia mobile - contributo per le installazioni avvenute su aree demaniali (ICI/IMU)	14
Legge n. 241/1990 – art. 10bis - preavviso di rigetto - applicabilità	14
Normativa nazionale o regionale – aggravio procedimento autorizzatorio – disapplicazione	14
Oneri e/o canoni – non dovuti se non siano stabiliti per legge	14
Oneri – verifiche e controlli impianti – non dovuti	14
Parere ARPA - formazione del silenzio-assenso - rileva	14
Parere ARPA - formazione del silenzio-assenso - non rileva	15
Stazioni radio base – accatastamento – deliberazione di giunta	15
Stazioni radio base – accatastamento antenne e versamento ICI – ammesso	15
Stazioni radio base – accatastamento antenne e versamento ICI – escluso	15
Stazioni radio base - collaudo e condizione necessaria all’installazione ed attivazione degli impianti – esclusione	15
Stazione radio base – collocazione in zona dove è già presente altra srb – possibilità	16
Stazione radio base - collocazione in zona di inedificabilità assoluta per il P.R.U.G. - impossibilità	16
Stazioni radio base - compatibilità con le previsioni urbanistiche locali	16
Stazione radio base - compatibilità con la destinazione agricola	17
Stazioni radio base - fascia di rispetto cimiteriale - compatibilità	17
Stazioni radio base - fascia di rispetto cimiteriale - incompatibilità	17
Stazioni radio base – impianti esistenti - adeguamento	18
Stazioni radio base - L.R. Lombardia n. 4 del 2002 - limiti di distanza da luoghi particolari (75 mt) – illegittimità costituzionale	18
Stazioni radio base - modifiche a impianto di telefonia mobile - applicabilità S.C.I.A. - esclusione	18
Stazioni radio base - semplificazione amministrativa per gli impianti di telecomunicazione - D.Lgs. n.259/2003 e S.C.I.A - compatibilità	19
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - applicazione del Principio di Leale Collaborazione tra Comuni e gestori - portata	19
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – determinazione limiti di esposizione ai campi elettromagnetici	20
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – diffusione capillare degli impianti sul territorio	20
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - diniego Soprintendenza, convocazione conferenza dei servizi	21
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - divieto generalizzato di collocazione sul territorio comunale – illegittimità	21
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - divieto generalizzato di collocazione di strutture aeree per il passaggio di cavi sul territorio comunale – legittimità	23
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - divieto per intere ed estese porzioni del territorio	23
Stazione radio base - divieto di collocazione in aree diverse da quelle individuate dall’amministrazione - illegittimità	24
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - divieto di localizzazione nelle zone interessate da vincolo paesaggistico, panoramico e archeologico - illegittimità	24
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – divieti per zone omogenee - illegittimità	25
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - limitazioni alla localizzazione in termini distanziali	25
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - limitazioni alle aree di proprietà pubblica	26
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – motivazione diniego	26

Sommario

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – opere di pubblica utilità - potere espropriativo	26
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - pluralità di gestori in concorrenza – cubazione e/o razionalizzazione della distribuzione degli impianti	27
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - principi generali ai fini dell'esercizio delle facoltà ex art. 8 l. n. 36 del 2001	27
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – previsione di un canone annuo – illegittimità	29
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - ricorso agli strumenti urbanistici per limitare l'utilizzo del territorio comunale	29
Stazioni radio base – poteri delle amministrazioni locali - sospensione dei titoli già formati o in fase di formazione in attesa di nuova regolamentazione locale - illegittimità	30
Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – valutazione impatto ambientale (VIA) – esclusa	30
Stazioni radio base - poteri del Sindaco – esclusione	30
Stazioni radio base - realizzazione di impianti nuovi e modifiche a quelli esistenti - ricorso alla DIA ex art. 19 l. 241/1990 - esclusione	30
Stazione radio base - regolamentazione su base regionale - divieto assoluto in zone interessate da biotipi naturali- legittimità	31
Stazione radio base - rilascio del titolo - apposizione di clausola di precarietà	31
Stazioni radio base - sospensione dei titoli per tramite di ordinanza contingibile e urgente - esclusione	31
Piano di localizzazione - assenza – irrilevanza ai fini dell'esame di istanza finalizzata alla collocazione di stazione radio base	31
Regolamenti comunali – in fase di formazione – presupposto per la sospensione di titoli in formazione o già formati - illegittimità	31
Regolamenti comunali – disapplicazione per contrasto con norma primaria	32
Regolamenti comunali – impianti esistenti – Ne sono esclusi	32
Regolamenti comunali – impianti riferibili a titoli rilasciati o in corso di rilascio - inapplicabilità	32
Regolamenti comunali – tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico - legittimità	32
Strumenti urbanistici – localizzazioni degli impianti di telefonia mobile – impugnazione – solo in sede di diniego alla installazione in altra zona	32

Ambiti vincolati - installazione di traliccio per impianto di telefonia mobile - autorizzazione paesaggistica in sanatoria - esclusione - art. 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004

Ai sensi dell'art. 167, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata (e ciò a prescindere dalla durata del tempo intercorso), nel caso in cui l'intervento realizzato abbia determinato la creazione di superficie utile: tale fattispecie ricorre anche nel caso dell'installazione di un traliccio per un impianto di telefonia mobile, in quanto tale impianto poggia su una base di cemento e perciò occupa in modo stabile e permanente una superficie utile.

TAR Basilicata, sez. I, 13 febbraio 2010, n. 53

Ambiti vincolati - necessità del n.o. paesaggistico - dissenso dell'autorità preposta

Gli art. 86 e 87 d.lgs. n. 259 del 2003, nel disciplinare il rilascio di autorizzazioni per impianti di telefonia mobile e relative antenne, prevedono un procedimento autorizzatorio che assorbe e sostituisce il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, facendo salve le sole disposizioni di cui al d.lgs. n. 42 del 2004. Ne deriva che, laddove un dato bene o area siano sottoposti a vincolo paesistico, occorre sentire l'autorità preposta alla tutela del vincolo, il cui dissenso - in sede di conferenza di servizi - ha carattere qualificato e differenziato.

In tema di rilascio di autorizzazioni per impianti di telefonia e relative antenne, la previsione del piano paesistico territoriale della regione Lombardia, laddove dispone che i progetti di interventi edilizi devono essere corredati da un esame di impatto paesistico, ancorché ricadenti in aree non sottoposte a specifico vincolo paesaggistico, deve ritenersi superata dal combinato disposto degli art. 86 e 87 d.lg. n. 259 del 2003. Da tali disposizioni, infatti, si evince che sono fatti salvi i soli procedimenti a tutela di beni ambientali, ossia di beni specificatamente sottoposti a vincolo paesaggistico, non anche i procedimenti genericamente volti a tutelare indifferenziatamente il paesaggio.

Consiglio Stato, sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 7944

Beni culturali e ambientali - Rete ferroviaria - Rete GSM-R - Finanziaria 2006 - modifica dell'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche - necessità di autorizzazione paesaggistica - esclusione - ragioni

L'art. 1, comma 560 della L. n. 266/05 (Finanziaria 2006), che ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. n. 259/03), ha equiparato la realizzazione della rete GSM-R agli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, esonerando quindi RFI dall'obbligo di acquisire qualunque preventiva autorizzazione. Tale modifica non ha solamente operato lo snellimento della procedura "urbanistica", ma - in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico connesse alle esigenze di sicurezza del traffico ferroviario e degli obblighi, che incombono sullo Stato italiano, di adeguamento al sistema ferroviario europeo - ha sottratto la realizzazione di tali opere alla necessità di acquisire qualsivoglia altra autorizzazione (oltre a quella edilizia ed al n.o. radioprotezionistico), e, in specie, l'autorizzazione paesistico-ambientale. Ciò si spiega agevolmente sol che si consideri che il legislatore ha inteso - con l'introduzione del comma 3-bis - effettuare a monte il bilanciamento dei diversi valori da comporre, quello della sicurezza del traffico ferroviario e quello della tutela estetica del paesaggio.

TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 12 maggio 2008, n. 269

D.Lgs. 259/2003 - documentazione di corredo all'istanza - elencazione tassativa

L'amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'allegato 13, modello B, del

d.lgs. 259/2003, posto che tale elenco deve ritenersi tassativo.

TAR Campania, 28 marzo 2008, n. 1630

D.Lgs. 259/2003 – rapporti con tutela paesaggistica / ambientale

Qualora l'area ove si intenda provvedere all'installazione di impianti di telefonia mobile sia sottoposta ad un vincolo paesaggistico, la presenza del parere della preposta autorità sulla compatibilità paesaggistica, nel configurarsi come un presupposto di validità dell'autorizzazione, appare necessaria anche ai fini della decorrenza del termine di cui al comma 9 dell'art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 per la formazione del silenzio assenso.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 21/04/2016, n. 1141

Il favor assicurato, soprattutto dagli artt. 86 ss. Del d.lgs. 259/2003, alla diffusione delle infrastrutture a rete della comunicazione elettronica, se comporta una forte compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai Comuni, non arriva a derogare alle discipline poste a tutela degli interessi differenziati (in quanto espressione di principi fondamentali della Costituzione), come quello naturalistico ambientale.

Consiglio stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n. 723

Il d.lgs. 259/2003 ha disciplinato un procedimento semplificato per la realizzazione delle infrastrutture delle comunicazioni elettroniche ai soli fini urbanistici, edilizi ed igienico sanitari, che è destinato a prevalere unicamente sulla disciplina edilizia dettata con il d.p.r. 380/2001 (T.U. Edilizia), restando salva invece la piena applicabilità delle norme a tutela paesaggistica. Consiglio Stato, sez. III, 13 gennaio 2014, n. 96.

Gli artt. 86 e 87 d.lgs. n. 259 del 2003, nel disciplinare il rilascio di autorizzazioni per impianti di telefonia mobile e relative antenne, prevedono un procedimento autorizzatorio che assorbe e sostituisce il procedimento per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, facendo salve le sole disposizioni di cui al d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali). In altri termini, laddove un dato bene o area siano sottoposti a vincolo paesistico, occorre sentire l'autorità preposta alla tutela del vincolo, il cui dissenso ha carattere qualificato e differenziato. Inoltre, il complessivo sistema procedimentale delineato dall'art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003 non esclude che, nell'inerzia dell'amministrazione locale competente, il titolo abilitativo si formi per silentium anche laddove sia richiesto il parere di amministrazioni preposte alla tutela di beni di carattere ambientale/paesaggistico.

T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 7 novembre 2013, n. 1165

Ove l'area sia sottoposta ad un vincolo paesaggistico, la presenza del parere della preposta autorità sulla compatibilità paesaggistica si configura come un presupposto di validità dell'autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia e appare necessaria anche ai fini della decorrenza del termine di cui al comma 9 dell'art. 87, d.lgs. n. 259 del 2003, per la formazione del silenzio assenso.

T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 01 agosto 2016, n. 463

D.Lgs. 259/2003 - art. 86 - nozione di ^operatore autorizzato^ - coincidenza con soggetto titolare di autorizzazione ministeriale - esclusione

È legittimamente rilasciato il titolo abilitativo per l'installazione di impianti radio base alla società che, pur in difetto della concessione ministeriale per la gestione del servizio di telefonia mobile, svolge un'attività strumentale all'effettivo svolgimento di detto servizio pubblico. La circostanza che tale società non utilizzi direttamente le strutture realizzate, ma le proponga in uso ai soggetti gestori di telefonia cellulare, non impedisce che essa possa adoperarsi per conto di questi nel richiedere tutti i permessi ed i nulla osta necessari per procedere all'installazione ed al funzionamento degli impianti.

TAR Lazio, Roma, sez. II, 18 maggio 2006, n. 3567

D.Lgs. 259/2003 - art. 86 - nozione di ^ente locale^ - coincidenza con i Comuni

L'individuazione del Comune quale ente abilitato al rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la realizzazione degli impianti radioelettrici discende, dal d.lgs. n. 259/2003, letto alla luce dell'art. 118 Cost.. L'art. 87, commi 2 e 9, del d.lgs. n. 259/2003, pur indicando in modo generico l'ente locale competente al ricevimento delle istanze ed al rilascio dei titoli abilitativi (utilizzando la testuale espressione "l'ente locale"), deve essere interpretato nel senso che attribuisca al Comune tale competenza. In primo luogo, infatti, occorre tener presente che ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, tutte le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. L'art. 118 Cost. manifesta, quindi, una chiara preferenza per il livello comunale, avendo come obiettivo la massima vicinanza tra i destinatari delle funzioni pubbliche e gli enti che ne sono titolari, nel senso che le istituzioni di livello via via più elevato hanno un ruolo sussidiario, limitato a ciò che al livello meno elevato non può essere efficacemente svolto.

Consiglio Stato, 27 aprile 2007, n. 3972

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - esame dei profili edilizi ed urbanistici – sono ricompresi

L'art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259 del 2003, prevede che le istanze di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia si intendono accolte per silentium qualora entro il termine di 90 giorni non sia comunicato all'interessato un atto espresso di diniego. Nell'ambito del procedimento di formazione del silenzio assenso, deve ricomprendersi anche la valutazione dei profili edilizi ed urbanistici connessi alla realizzazione del progetto, i quali per esigenze di semplificazione del procedimento vanno verificati all'interno della fase istruttoria e non al di fuori di essa.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 17 marzo 2016, n. 1448

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - impianti già realizzati - improcedibilità

Il procedimento ex art. 87 D.lgs. 259/2003 non è utilizzabile per autorizzare impianti già realizzati.

TAR Basilicata, 20 aprile 2006, n. 496

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con la l. 241/1990 - preavviso di diniego ex art. 10bis - si applica

L'art. 10-bis della l. n. 241/1990 costituisce norma di carattere generale che, in quanto tale, si applica anche al procedimento di cui al d.lgs. n. 259/2003 e la circostanza del suo utilizzo costituisce elemento impeditivo della formazione del silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003.

Consiglio Stato sez. VI, 07 gennaio 2008, n. 32

Il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990 contenente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento di una domanda interrompe i termini per la formazione di un eventuale silenzio assenso. Tale principio generale opera anche nell'ipotesi di cui all'art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, per l'esame delle domande di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, nonostante la norma non contenga una previsione analoga a quella dell'art. 10bis.

Consiglio di Stato, sez. III, 28 gennaio 2014, n. 418

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - contributo costruzione – legittimità

E' legittima la richiesta del contributo per il costo di costruzione di una stazione radio base, in applicazione del regolamento comunale.

L'installazione di stazioni radio base, seppur sottoposta al procedimento autorizzatorio semplificato previsto dal codice delle comunicazioni, costituisce comunque un'attività edilizia che, qualora il codice stesso non prevedesse alcunché, richiederebbe il rilascio del permesso di costruire, con

obbligo di pagamento del connesso contributo.

In altri termini, la semplificazione introdotta dal d.lgs. n. 259/2003 opera esclusivamente sul piano procedimentale, ma non comporta che l'installazione delle stazioni radio base sia esclusa dal contributo previsto dal legislatore per tutte le attività edilizie assoggettate a permesso di costruire.

T.A.R. Toscana, sez. I, 11 aprile 2013, n. 539

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - perplessità

Anche dopo l'introduzione delle nuove procedure autorizzatorie previste dagli artt. 86, 87 e 88 del Codice delle comunicazioni, non può ritenersi ancora oggi superata la problematica inerente al titolo abilitativo previsto per tutte le infrastrutture di comunicazione elettronica dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In particolare, in base alla previsione dell'art. 3, comma 1, lett. e.2) ed e.4), del ridetto d.P.R., trallici ed antenne sono valutabili come strutture edilizie soggette a permesso di costruire.

Consiglio Stato, sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2055

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - sanzioni penali e amministrative

Inoltre, le infrastrutture di comunicazione elettronica specificate al co. 1 dell'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 restano sottoposte pur sempre, alle sanzioni penali specifiche delle opere soggette a permesso di costruire di cui all'art. 44 del T.U. n. 380/2001 in quanto il mutamento della disciplina per l'abilitazione all'intervento edilizio non incide, sulla disciplina sanzionatoria penale, che non viene correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento; correlativamente, se sono applicabili le sanzioni penali, a maggior ragione devono ritenersi applicabili anche le sanzioni amministrative di competenza del Comune.

Il fatto che l'art. 87 del D.lgs. n. 359/2003 preveda che dopo 90 giorni l'intervento debba intendersi assentito per silenzio-assenso, non comporta l'assimilazione della procedura alla DIA e non esclude che la disciplina sanzionatoria sia quella relativa al permesso a costruire.

Consiglio Stato, sez. III, 224 aprile 2013, n. 2238

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - titolo edilizio – necessità

L'installazione di una antenna di una stazione radioelettrica di limitata consistenza non costituisce trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche ed edilizie e non necessita di un titolo edilizio più di quanto ne necessitino le antenne televisive poste sui tetti delle case, ma tutto ciò risulta valido solo là dove ci si trovi di fronte ad impianti di modeste dimensioni mentre a fronte di trallici o antenne di notevoli dimensioni, la realizzazione di simili manufatti, in relazione alla loro obiettiva consistenza, richiede un titolo edilizio e se del caso la autorizzazione paesaggistica.

Consiglio Stato, sez. III, 15 gennaio 2014, n. 119

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'Edilizia - assorbimento rispetto al procedimento ordinario di rilascio di titoli edilizi

Il procedimento indicato dall'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 ha finalità semplificatorie ai fini della realizzazione di opere aventi una particolare rilevanza pubblicistica (stazioni radio base), di talché il titolo autorizzatorio previsto dall'art. 87 d.lgs. n. 259/2003 assorbe in sé la valutazione urbanistico – edilizia che presiede al rilascio del titolo disciplinato dal d.p.r. n. 380/2001 (Cons. Stato sez. VI n. 98/2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 4557/2010). Infatti, ove si ritenesse che il procedimento previsto dal d.lgs. n. 259/2003 fosse destinato non a sostituire ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero vanificati i principi ispiratori del codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi (Cons. Stato, VI, 19.10.2008, n. 5044).

TAR Lazio - Roma, sez. I - quater, 12 ottobre 2011, n. 7905

L'autorizzazione (ovvero la formazione tacita del titolo abilitativo) di cui all'art. 87, d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), non costituisce atto che presuppone o è presupposto a quello richiesto dal T.U. delle disposizioni in materia edilizia, ma assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione urbanistico — edilizia che presiede al titolo edilizio. Laddove il nuovo procedimento fosse destinato non a sostituire, ma ad abbinarsi a quello edilizio ordinario, verrebbero di fatto vanificati i principi ispiratori del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in particolare quelli della previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione e della riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti, nonché della regolazione uniforme dei medesimi.

Consiglio Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 98

Non è possibile assimilare gli impianti di telefonia mobile alle normali costruzioni edilizie, in quanto i primi non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura. Trattasi, invece, di strutture che, per esigenze di irradiazione del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali. Tali caratteristiche peculiari impongono, quindi, una valutazione separata e distinta del fenomeno, che deve essere compiuta con specifico riferimento alle infrastrutture telefoniche, escludendosi la legittimità di una estensione analogica di una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio (d.lgs. n. 259/2003)

T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 271**D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - rapporti con il T.U. dell'edilizia - permesso di costruire ex art. 3, lett. e) - non occorre**

E' illegittimo l'art. 27, c. 1, lett. e), num. 4, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, Lombardia, per violazione dell'art. 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), in quanto obbliga l'installazione di torri e tralicci per impianti di radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione ad un iter autorizzatorio comunale (rilascio del permesso di costruire) ulteriore rispetto a quello già previsto dal citato art. 87 del D.Lgs. n. 259 del 2003.

Corte Cost., 28 marzo 2006, n. 129

Per l'installazione degli impianti di telefonia mobile non è affatto necessario il permesso di costruire, essendo la stessa subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87, D.lgs. 1 ottobre 2003 n. 259 (c.d. Codice delle Comunicazioni) e non occorrendo al riguardo il permesso di costruire ai sensi dell'art. 3, lett. e), t.u. 6 giugno 2001 n. 380. La disciplina dettata dal D.lgs. n. 259 del 2003 costituisce, in definitiva, normativa speciale e compiuta, per cui prevale sulla disciplina generale dettata dal t.u. dell'edilizia approvato nel 2001, che, per gli interventi in questione, richiedeva il permesso di costruire.

Consiglio Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4557

Per la installazione di antenne radio base per la telefonia mobile non è necessario il permesso di costruire, essendo essa solo subordinata soltanto all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del T.U. 1 ottobre 2003, n. 259 (c.d. Codice delle comunicazioni) e non occorrendo, al riguardo, il permesso di costruire ai sensi dell'art. 3, lett. e), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. edilizia). Consiglio Stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n. 723.

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 - silenzio assenso

In materia di installazione di impianti di telefonia mobile, l'art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259 del 2003, non esige il permesso di costruire, ma prevede la d.i.a. ovvero il silenzio-assenso; tale procedimento è destinato a sostituirsi e ad assorbire ogni altro procedimento, anche di natura edilizia.

Ai sensi dell'art. 87, comma 9, D.Lgs. n. 259/2003, il titolo abilitativo per la realizzazione degli

impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una DIA ovvero di un silenzio assenso.

TAR Lazio Roma, sez. II, 22 luglio 2010, n. 27906

Ai sensi dell'art. 87 comma 9, codice delle Comunicazioni (d.lgs. n. 259 del 2003), il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una d.i.a. ovvero di un silenzio-assenso, atteso che le istanze e denunce di inizio di attività si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Si tratta di una previsione coerente con la ratio sottesa all'intero codice delle Comunicazioni Elettroniche desumibile dai criteri di delega contenuti nell'art. 41, l. n. 166 del 2002 e prima ancora nelle direttive comunitarie da recepire; previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per l'installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241. L'avvenuta formazione del titolo abilitativo, per il decorso del termine di legge, determina dunque l'illegittimità, per violazione del citato art. 87, del successivo atto di diniego e contestuale inibitoria dell'avvio dei lavori. Il perfezionamento del titolo abilitativo alla realizzazione di impianti di telefonia mobile, che ai sensi dell'art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259 del 2003 si realizza con il mero decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, nelle forme della d.i.a. o del silenzio-assenso, determina l'illegittimità di ogni successivo atto di diniego e inibitoria dell'avvio dei lavori.

TAR Campania Napoli, sez. VII, 07 maggio 2010, n. 3083

Il trascorrere del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di installazione di un impianto di telefonia mobile e la mancanza di un provvedimento di diniego comunicato entro detto termine comportano la formazione del silenzio assenso sulla relativa istanza, che costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto stesso (su cui l'ufficio preposto non può intervenire se non previo annullamento in sede di autotutela del provvedimento di assenso in precedenza perfezionatosi e sempre ove sussista un effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità). Di conseguenza, l'ordinanza di demolizione successivamente intervenuta è illegittima.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. I, 15 febbraio 2018, n. 367

In tema di istanze di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia, una volta formatosi il silenzio assenso, l'ufficio preposto non può intervenire successivamente e pronunciarsi sulla domanda se non previo annullamento in sede di autotutela del provvedimento di assenso in precedenza perfezionatosi, nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti per l'esercizio del suddetto potere e, in particolare, sempre che sussista un effettivo interesse pubblico al ripristino della pretesa legalità violata (art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003).

T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 01 agosto 2016, n. 463

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 bis – S.C.I.A. – compatibilità

La disciplina della s.c.i.a., risultante dalla versione vigente dell'art. 19 L. n. 241 del 1990, non appare incompatibile con le esigenze di semplificazione sottese al D.Lgs. n. 259 del 2003, ed in particolare all'art. 87 bis, il quale, laddove fa riferimento alla denuncia di inizio attività ed al termine di trenta giorni che l'Amministrazione ha a disposizione per disporre l'eventuale divieto di prosecuzione della attività, è da intendersi automaticamente sostituito in parte qua, in forza di quanto si legge all'art. 19 comma 6-ter L. n. 241 del 1990.

TAR Piemonte Torino, sez. I, 18 maggio 2012, n. 580

D.Lgs. 259/2003 - art. 87 bis – installazione su impianto preesistente

L'art. 87 bis d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 si riferisce alla installazione su impianti radioelettrici preesistenti, per cui non è escluso che la norma sia applicabile anche al caso in cui venga in rilievo una stazione radio base da installare su un impianto radioelettrico preesistente non utilizzato per il servizio telefonico mobile.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 19 aprile 2016, n. 247

D.Lgs. 259/2003 - procedimento ex art. 87 – pubblicizzazione dell’istanza – pubblicazione sull’albo pretorio online – sufficienza

La pubblicizzazione dell’istanza di autorizzazione per impianti di telefonia mobile ex art. 84 co. 4 D. Lgs. 259/2003 deve ritenersi soddisfatta dalla pubblicazione della medesima sull’albo pretorio on line del comune, modalità che non solo garantisce il rispetto dei principi di economicità ed efficienza, ma è altresì tale da agevolare l’individuazione del procedimento pendente e la consultazione degli atti, o da comportare la conoscibilità dell’istanza all’esterno degli uffici.

T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 20 marzo 2014, n. 807

D.Lgs. 259/2003 - rapporto con L.R. Veneto n. 29 del 1993 - incompatibilità della normativa regionale precedente - abrogazione

Nel rapporto tra la normativa regionale posta a tutela della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele radiocomunicazioni di cui alla legge regionale 9 luglio 1993, n. 29, e il procedimento autorizzatorio unico relativo alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui alla sopravvenuta normativa statale di cui all’art. 87 del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 vi è un oggettivo contrasto tra la normativa statale, che prevede un procedimento unico caratterizzato dal meccanismo del silenzio assenso e la normativa regionale antecedente alla normativa statale sopravvenuta, che prevede invece un autonomo procedimento che si deve concludere con un provvedimento espresso.

La norma regionale antecedente incompatibile deve ritenersi abrogata dalla sopravvenuta norma legislativa statale.

TAR Veneto, sez. III, 28 novembre 2011, n. 1786

D.M. 1444/1968 - art. 9 distanze - inapplicabilità

Non è data violazione dell’art. 9 del DM 1444/1968 con riguardo alla collocazione di tralicci e pali di sostegno di impianti per la telefonia cellulare, visto che lo stesso riguarda le distanze fra “fabbricati” e non si ritiene che i tralicci in questione rientrino in tale nozione.

TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 23 gennaio 2010, n. 210

Impianti di telefonia mobile - autorizzazione - annullamento per ragioni connesse alla tutela della salute – illegittimità

Il potere di annullamento del permesso di costruire non è legittimamente esercitato quando l’ente sovraordinato (nella specie, l’Amministrazione provinciale) invochi presunte illegittimità urbanistico-edilizie del titolo per giustificare un provvedimento dichiaratamente adottato a tutela della salute il quale, quindi, non sfugge alla censura di sviamento di potere.

Consiglio Stato, sez. VI, 04 settembre 2006, n. 5096

Impianti di telefonia mobile - costruzioni edilizie ordinarie - non assimilabilità

Gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura (D.Lgs. n. 259/2003) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Brescia, sez. I, n. 2381/2009).

Cons. Stato Sez. III, 17 novembre 2015, n. 5257

Gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura.

Trattasi, difatti, di strutture, che, per esigenze di irradiazione del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite strutture metalliche, pali o tralicci, talora collocate su strutture preesistenti, su lastrici solari, su tetti, a ridosso di pali. Tali caratteristiche peculiari impongono, quindi, una valutazione separata e distinta del fenomeno, che deve essere compiuta con specifico riferimento alle infrastrutture telefoniche, escludendosi la legittimità di una estensione analogica di una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio.

TAR Sicilia - Palermo, sez. II, 11 novembre 2011, n. 2100

La disciplina comunale non può assimilare tout court gli impianti in questione agli edifici sotto il profilo edilizio-urbanistico (ad es.: assoggettando i primi ai limiti di altezza o in tema di distanze propri dei secondi).

TAR Puglia Bari, sez. II, 26 ottobre 2009, n. 2472

Deve ritenersi illegittimo, poiché opera una non consentita applicazione analogica della normativa dettata per gli edifici, il provvedimento comunale di diniego di una concessione edilizia in sanatoria per una stazione radio base (Srb) per la telefonia mobile, fondato sul contrasto tra l'impianto ed il limite di altezza degli edifici prescritto per il centro abitato, non potendosi equiparare costruzioni (che sviluppano volumetria o cubatura, ingombri visibili ecc.) ed impianti tecnologici (art. 87 D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259).

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 06/06/2016, n. 1331

Impianti di telefonia mobile – distanze dalle strade – inapplicabilità

La realizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile non deve rispettare i limiti dalle strade previsti per le ordinarie costruzioni edilizie, trattandosi di opere assimilate alle infrastrutture di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, D.Lgs. n. 259/2003).

T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 03/03/2016, n. 1146

Impianti di telefonia mobile - realizzazione di siti attrezzati da concedersi ai gestori - espropriazione – legittimità

Le infrastrutture strumentali alle stazioni radio per la telefonia mobile rientrano nella categoria delle opere di pubblica utilità e non in quella delle opere pubbliche. È legittimo l'esercizio del potere espropriativo da parte dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione di siti attrezzati da destinare agli impianti di telefonia mobile. In tal senso, si rileva, corretto l'operato della medesima Amministrazione che abbia fatto luogo all'applicazione della normativa dell'espropriazione per pubblica utilità per l'assegnazione dell'area in uso a gestori di telefonia mobile, non potendo certo condividersi il diverso assunto secondo cui questi dovrebbero procurarsi con mezzi privatistici la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione degli impianti in oggetto.

Consiglio Stato, sez. III, 4 gennaio 2012, n. 11

Impianti di telefonia mobile - Regione Lombardia - esame di impatto paesistico - non necessita

In tema di rilascio di autorizzazioni per impianti di telefonia e relative antenne, la previsione del piano paesistico territoriale della regione Lombardia, laddove dispone che i progetti di interventi edilizi devono essere corredati da un esame di impatto paesistico, ancorché ricadenti in aree non sottoposte a specifico vincolo paesaggistico, deve ritenersi superata dal combinato disposto degli art. 86 e 87 d.lg. n. 259 del 2003. Da tali disposizioni, infatti, si evince che sono fatti salvi i soli procedimenti a tutela di beni ambientali, ossia di beni specificatamente sottoposti a vincolo paesaggistico, non anche i procedimenti genericamente volti a tutelare indifferenziatamente il paesaggio.

Consiglio Stato, sez. VI, 15 dicembre 2009, n. 7944

Impianti di telefonia mobile – zona agricola - compatibilità

L'art. 86, III, D.Lgs. n. 259/2003 considera le installazioni di impianti di telefonia mobile come opere di urbanizzazione primaria compatibili tendenzialmente con qualunque destinazione, anche quella agricola. La presenza di una disciplina speciale per il rilascio di tale tipo di titoli abilitativi prevale sulla disciplina generale (d.p.r. n. 380/2001, T.U. Edilizia) e, pertanto, non è possibile disattenderla.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 22 febbraio 2017, n. 287

Infrastrutture di reti di telecomunicazione - assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria - legittimità costituzionale

Salvi casi eccezionali, le infrastrutture di specie (attrezzature fisse per la trasmissione: non qualificabili come costruzioni in senso stretto) siano da considerarsi opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali al concreto svolgersi di un servizio pubblico primario. Le stesse dunque possono essere allocate ignorando di norma la destinazione urbanistica locale: soprattutto quando questa ne impedisca l'allocatione medesima in toto. TAR Lombardia, sez. staccata di Brescia (prima), 30 luglio 2008, n.846; (ex multis TAR MI, Lombardia – Sez. IV, 27 maggio 2005 n. 1106; 23 novembre 2006, n. 2833; 7 settembre 2007, n. 5777; 12 novembre 2007, n. 6260; 17 novembre 2008, n. 554; TAR Veneto, II sez., 12 gennaio, 2007, n. 72; TAR Lazio, II sez. bis, 7 settembre 2007, n. 323; Consiglio Stato, sez. VI, 5 giugno 2006, n. 3332; 15 giugno 2006, n. 3534; 13 giugno 2007, n. 3156; 27 giugno 2007, n. 4162 e 2 novembre 2007, n. 5673; Consiglio Stato, sez. IV, 19 maggio 2008, n.2287).

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 87 e 88 Codice delle comunicazioni, per violazione degli artt. 3, 76, 97 e 117 Cost., atteso che le disposizioni di legge contestate non privano le Regioni delle loro attribuzioni in materia di tutela del territorio e programmazione urbanistica, ma le impegnano ad esercitarle all'interno dell'unico procedimento previsto dalla normativa nazionale, anziché in un distinto procedimento.

Il carattere unitario della rete di telecomunicazioni espansa su tutto il territorio nazionale implica, a sua volta, in linea con le prescrizioni comunitarie, una disciplina unitaria e non frazionata a livello regionale dei procedimenti autorizzatori. La scelta di inserire le infrastrutture di reti di telecomunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato.

La previsione del rilascio in forma espressa o tacita di un unico titolo abilitativo, qualificato come autorizzazione, costituisce attuazione della delega contenuta nell'art. 41 comma 2, lett. a), l. n. 166 del 2002, che in materia di telecomunicazioni prescrive al n. 3, la previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e al n. 4 la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi nonché la regolazione uniforme dei medesimi, anche con riguardo a quelli per l'installazione delle infrastrutture di reti mobili.

Consiglio Stato, sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9404

Infrastrutture di reti di telecomunicazione – L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 2004 – Piano Comunale di settore per la localizzazione degli impianti – Riparto di competenze Stato-Regioni – Infondatezza della questione di legittimità costituzionale

Non è incostituzionale la disposizione contenuta in una legge regionale del Friuli Venezia Giulia che prevede l'approvazione da parte di ciascun comune di un piano comunale di settore mediante il quale si definisce la localizzazione di impianti ed infrastrutture per la telefonia mobile: ciò a condizione che l'esercizio delle competenze in materia di governo del territorio non determinino ingiustificate limitazioni allo sviluppo delle reti della telefonia mobile.

Le regioni possono dettare dei divieti localizzativi puntuali che precludono la collocazione di infrastrutture della telefonia mobile entro le aree di conservazione dei biotopi.

Corte Cost., 20 luglio 2007, n. 303

Infrastrutture di telefonia mobile - contributo per le installazioni avvenute su aree demaniali (ICI/IMU)

Solo i proprietari delle infrastrutture, per servizi di telefonia mobile, possono essere assoggettati ad un contributo per le installazioni avvenute su aree demaniali. Non possono invece essere assoggettati ad alcun contributo gli Operatori che, semplicemente, utilizzano tali infrastrutture di tlc.

Corte di Giustizia UE, Sentenza del 12 luglio 2012

Legge n. 241/1990 – art. 10bis - preavviso di rigetto - applicabilità

L'art 10 bis della Legge n. 241 del 1990 esprime un principio di carattere generale, valido anche con riferimento ai procedimenti diretti alla realizzazione degli impianti di telefonia mobile.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 15 aprile 2016, n. 792

Normativa nazionale o regionale – aggravio procedimento autorizzatorio – disapplicazione

La materia dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche forma oggetto di dettagliata disciplina in ambito comunitario, secondo principi di semplificazione, celerità e trasparenza, ora codificati dal legislatore nel d.lgs. 259/2003, sicché ogni normativa, nazionale o regionale, che aggravi ingiustificatamente il procedimento di rilascio del titolo autorizzatorio, al di là dei requisiti e dei limiti previsti in via esclusiva dal citato d.lgs., deve essere disapplicata.

Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2014, n. 723

Oneri e/o canoni – non dovuti se non siano stabiliti per legge

Al fine di promuovere ed agevolare l'installazione delle infrastrutture per le telecomunicazioni, è vietato alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Se lo scopo perseguito dal legislatore statale è quello di impedire che le Regioni possano liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio e di scongiurare il rischio di un'ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, simili obblighi potrebbero non essere imposti, tale esigenza si pone, nello stesso modo, per tutti gli obblighi pecuniari, siano essi imposti in occasione del rilascio dell'autorizzazione ovvero previsti per interventi di vigilanza e di controllo che si rendano necessari nel corso dello svolgimento del servizio e che, dunque, siano inerenti al rapporto instauratosi con l'amministrazione proprio in forza dell'originario titolo autorizzativo.

Corte Cost., 22 luglio 2010, n. 272

Oneri – verifiche e controlli impianti – non dovuti

Gli artt. 7, comma 6, e 9, comma 6, della L.R. 6 aprile 2000, n. 54, Toscana (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), che stabiliscono che gli oneri relativi all'effettuazione di verifiche e controlli degli impianti radio base della telefonia mobile, esistenti sul territorio della Regione Toscana, sono posti a carico dei titolari di detti impianti, violano l'art. 117, comma 3, Cost. e la disciplina generale, costituente espressione di un principio fondamentale della materia dell'ordinamento delle comunicazioni, prevista dall'art. 93 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), secondo cui le "pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri e canoni che non siano stabiliti per legge".

Corte Cost., 22 luglio 2010, n. 272

Parere ARPA - formazione del silenzio-assenso - rileva

Il silenzio assenso ex art. 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003 sulle istanze di autorizzazione all'installazione di impianti radioelettrici non si forma in mancanza della pronuncia dell'organismo

competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 L. 36/01.

TAR Veneto, sez. II, 11 marzo 2005, n. 928

Parere ARPA - formazione del silenzio-assenso - non rileva

In tema di autorizzazione per la costruzione di una stazione radio-base, il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 87, IX comma del DLgs n. 259/2003 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, e non dalla ricezione, da parte del Comune, del parere dell'Arpa, in quanto ai sensi dell'art. 87, IV comma del citato DLgs n. 259 il deposito del parere preventivo favorevole dell'Arpa non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto.

Consiglio Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7128

Stazioni radio base – accatastamento – deliberazione di giunta

È illegittimo l'avviso di accertamento emesso a titolo di ICI cui non è allegata la deliberazione di giunta comunale dello stesso evocata.

Cassazione Civile, 01 ottobre 2010, n. 20535

Stazioni radio base – accatastamento antenne e versamento ICI – ammesso

Le antenne della telefonia mobile sono unità immobiliari da accatastarsi nella categoria D e come tali sono soggette ad ICI.

Nonostante l'Operatore non sia proprietario del terreno, su cui insiste l'antenna: si è dinanzi ad una fattispecie di sostanziale diritto di superficie in capo all'Operatore quale proprietario dell'impianto e il rapporto con il terreno, nonostante formalizzato in un contratto definito di locazione, di fatto concerne un contratto con cessione di diritto di superficie.

Commissione Tributaria Puglia, Sez. staccata di Foggia Sez. 25, 3 novembre 2010, n.400

Stazioni radio base – accatastamento antenne e versamento ICI – escluso

La condizione giuridica legislativamente riconosciuta alle antenne per la telefonia mobile quali opere di urbanizzazione primaria si riflette in maniera diretta anche sul loro regime catastale. E pertanto non sono oggetto di accatastamento in quanto non rientrano fra "i fabbricati e le altre costruzioni stabili" suscettibili di accertamento catastale ex art. 4 del R.D.L. n. 652/1939 anche perché ad esse non è riconoscibile alcuna autonoma potenzialità reddituale, intesa come capacità di costituire un cespite indipendente come richiede l'art. 40 del D.P.R. n. 1142/1949.

Commissione Tributaria Reg. Emilia-Romagna Parma Sez. XXIII, sent., 14 gennaio 2009, n. 1

L'antenna – intesa anche come infrastruttura accessoria - di telefonia mobile installata sul terreno comunale, non è soggetta all'obbligo di accatastamento in quanto equiparabile alle "opere di urbanizzazione primaria", così come disposto dall'art.86, comma 3, del D.Lgs. 259/2003. In tal senso l'antenna deve essere equiparata alle altre opere sottoposte ad un regime giuridico derogatori, stante il loro diretto asservimento all'uso collettivo.

Commissione Tributaria Prov. Di Brescia, Brescia Sez. X, sent. del 28 novembre 2012, n. 17.10.13

Stazioni radio base - collaudo e condizione necessaria all'installazione ed attivazione degli impianti – esclusione

L'art. 97 del codice delle comunicazioni elettroniche, non prevede alcun collaudo quale condizione necessaria al fine di installare ed attivare gli impianti di telefonia. Al contrario, l'intera disciplina del codice è orientata verso forme di semplificazione amministrativa, in ossequio al divieto di aggravare il procedimento amministrativo (ex art. 1, comma 2, L. n. 241/1990). E' da ritenere quindi che la previsione di un obbligo di un attestato di conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato nonché un certificato di collaudo del medesimo, costituendo oneri procedurali ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 259/2003, contrastano con le esigenze di semplificazione del procedimento

amministrativo connesse alla riconosciuta natura di opere di urbanizzazione delle srb ed alla natura di interesse pubblico del servizio attraverso di esse garantito.

Consiglio Stato, sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431

E' illegittima la disposizione del regolamento comunale che impone l'attestazione di avvenuto collaudo degli impianti di telefonia mobile, quale condizione non prevista dall'art. 97 del codice delle comunicazioni elettroniche, lex specialis della materia, orientata verso forme di semplificazione amministrativa, in ossequio al divieto di aggravare il procedimento amministrativo ex art. 1, comma 2, legge n. 241/1990, né prevista dalla normativa regionale in materia.

Consiglio Stato, sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431

Stazione radio base – collocazione in zona dove è già presente altra srb – possibilità

In tema d'installazione di un'antenna radio base per la telefonia mobile, in mancanza di ragioni riconducibili alla tutela della salute umana, non può essere impedito ad un gestore di insediarsi coi suoi impianti in una zona dove è già insediato un altro gestore in quanto ciò sarebbe del tutto contrario al principio fissato dall'art. 2 del D.P.R. n. 318/1997 e dall'art. 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche, laddove si riconosce e si tutela la libera concorrenza tra operatori delle telecomunicazioni e, dunque, il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza.

T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 23

Stazione radio base - collocazione in zona di inedificabilità assoluta per il P.R.U.G. - impossibilità

Se in generale l'assentibilità dell'intervento di cui si discute non è preclusa dall'assenza di una disciplina locale volta ad individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti ed a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in quanto infrastrutture facenti parte di una rete unica nazionale e qualificate come opere di urbanizzazione primaria dall'art. 86, comma 3, del Codice delle comunicazioni, tuttavia esse non sono collocabili in zone di rispetto o comunque in aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, ossia interdette anche per le opere di urbanizzazione.

Consiglio Stato, sez. VI, 13 aprile 2010, n. 2055

Stazioni radio base - compatibilità con le previsioni urbanistiche locali

L'art. 86 comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003 dispone espressamente che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di cui agli art. 87 e 88 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria cui all'art. 16 comma 7, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori e ad esse si applica la normativa vigente in materia. Pertanto, già la sola assimilazione fatta per legge delle stazioni radio base ad opere di urbanizzazione primaria, rendono per l'effetto la compatibilità delle stesse a qualsiasi destinazione urbanistica di tutte le zone dei territori comunali.

Consiglio Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4557

Anche se la realizzazione di un impianto di telefonia mobile non richiede il previo rilascio del permesso di costruire, nel corso del procedimento disciplinato dall'art. 87 comma 9 d.lgs. n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) vanno comunque svolte le verifiche di compatibilità edilizia ed urbanistica dei suddetti impianti, e ciò in coerenza con la ratio della riforma, che è stata quella di semplificare il procedimento e concentrare al suo interno tutte le relative valutazioni, comprese quelle di carattere urbanistico ed edilizio.

TAR Emilia Romagna Parma, sez. I, 17 novembre 2009, n. 766

La collocazione sul territorio di impianti per comunicazioni elettroniche, deve ritenersi consentita sull'intero territorio comunale, non assumendo carattere ostativo le specifiche destinazioni, rispetto ad impianti di interesse generale, quali quelli di telefonia mobile, che presuppongono la

realizzazione di una rete che dia uniforme copertura al territorio.

Consiglio Stato, Sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431

L'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 stabilisce che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria; tale disposizione, in tal modo, afferma la compatibilità delle stesse infrastrutture a qualsiasi destinazione urbanistica, senza produrre peraltro alcun effetto sul vincolo paesaggistico.

Consiglio Stato, sez. III, 15 gennaio 2014, n. 119

In base all'art. 86 D.Lgs. n. 259/2003, gli impianti di telefonia mobile sono equiparati a tutti gli effetti alle opere di urbanizzazione primaria, per cui, al pari di queste ultime, possono essere realizzati anche in deroga alle specifiche norme urbanistiche ed in tutte le zone del vigente P.R.G..

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 17 giugno 2016, n. 1485

Stazione radio base - compatibilità con la destinazione agricola

È illegittimo il diniego comunale basato sull'asserito contrasto degli impianti di telefonia con la destinazione agricola del terreno, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria, compatibili, in astratto, con ogni tipo di zonizzazione del territorio comunale (art. 87 D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259).

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 06/06/2016, n. 1331

Anche in presenza di una espressa disposizione delle NTA che abbia destinato una specifica zona F del vigente PRG alla generalità degli impianti tecnologici, è legittimo il permesso di costruire rilasciato in Zona E - Agricola per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare, in quanto gli impianti di comunicazione elettronica devono, in assenza di specifiche previsioni per la loro allocazione, ritenersi compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche.

Consiglio Stato, sez. VI, 04 settembre 2006, n. 5096

Stazioni radio base - fascia di rispetto cimiteriale - compatibilità

Il divieto di edificare entro il raggio di 200 metri dal perimetro cimiteriale non può riguardare anche gli impianti di telefonia mobile, sia perché la realizzazione di tali infrastrutture non appare in contrasto con nessuna delle tre finalità sottese alla disciplina posta dall'art. 338, comma 1, del R.D. n. 1265/1934 (assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno al cimitero, consentire futuri ampliamenti del cimitero, garantendo il rispetto della tranquillità ed il decoro dei luoghi di sepoltura), sia perché l'art. 86 del decreto legislativo n. 259/2003 assimila, ad ogni effetto, tali impianti alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001, e tale assimilazione rende gli impianti di cui trattasi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica delle diverse zone del territorio comunale.

TAR Campania - Napoli, sez. VII, 01 settembre 2011, n. 4261

La fascia di rispetto cimiteriale è tesa alla salvaguardia dell'interesse pubblico sotto il profilo sanitario, urbanistico e di garanzia della tranquillità dei luoghi. Ne segue che gli impianti di telefonia devono ritenersi compatibili con il vincolo di rispetto cimiteriale, la cui ratio non ne viene compromessa.

TAR Toscana Firenze, sez. I, 05 maggio 2010, n. 1239

Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 259/2003, le infrastrutture di reti di telecomunicazioni sono assimilate, ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria, per cui risultano compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti (così da essere installabili anche in zona di rispetto cimiteriale).

T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 3 agosto 2013, n. 489

Stazioni radio base - fascia di rispetto cimiteriale - incompatibilità

Il permesso di costruire rilasciato per l'installazione di un traliccio per telecomunicazioni è illegittimo se la realizzazione dell'opera debba avvenire entro la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 r.d. 1265 del 1934 per il carattere assoluto del vincolo; inoltre, la triplice finalità della

norma (di assicurare condizioni di igiene e di salubrità mediante la conservazione di una "cintura sanitaria" intorno allo stesso cimitero, di garantire la tranquillità e il decoro ai luoghi di sepoltura, di consentire futuri ampliamenti del cimitero) e la sua stessa interpretazione letterale non consentono di riferire il vincolo alle sole costruzioni con vocazione abitativa.

TAR Lombardia Brescia, Sez. I, 01.12.2009, n. 2381

Stazioni radio base – impianti esistenti - adeguamento

La possibilità di riconfigurazione ed adeguamento degli impianti di SRB alle più recenti tecnologie non può essere impedita da norme regolamentari comunali, in quanto, altrimenti, l'operatore di telefonia mobile, a seguito dell'imposizione di delocalizzazione che ne deriva, sarebbe costretto a realizzare nuovi impianti, anziché intervenire su quelli preesistenti, con ciò frustrando gli stessi principi di mitigazione e di precauzione (art. 86 D.Lgs. n. 259 del 2003) (Conforme alla sentenza del T.r.g.a. Bolzano, n. 210/2016).

T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 28 luglio 2016, n. 250

In materia di telefonia mobile la possibilità di riconfigurazione ed ammodernamento alle più recenti tecnologie non può essere impedita da norme regolamentari comunali, in quanto, altrimenti, l'operatore di telefonia mobile sarebbe costretto a realizzare nuovi impianti, anziché intervenire su quelli preesistenti, con ciò frustrando i principi di mitigazione e di precauzione, mentre la sempre maggiore quantità di servizi che possono essere offerti mediante la rete di telefonia mobile impone ai gestori un costante aggiornamento tecnologico (D.Lgs. n. 259/2003) (Conforme alla sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, n. 420/2015).

T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 05/10/2015, n. 422

Stazioni radio base - L.R. Lombardia n. 4 del 2002 - limiti di distanza da luoghi particolari (75 mt) – illegittimità costituzionale

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3 comma 12 lett. a), l. reg. Lombardia 6 marzo 2002 n. 4. Tale disposizione, stabilendo un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, costituisce non già un criterio di localizzazione, la cui individuazione è rimessa dall'art. 3 lett. d) n. 1, l. 22 febbraio 2001 n. 36 alla legislazione regionale, ma un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, e quindi in una limitazione alla localizzazione, non consentita dalla legge quadro, in considerazione dell'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi. Né la disposizione regionale può trovare giustificazione nel generale principio di derogabilità in melius (rispetto alla tutela dei valori ambientali), da parte delle regioni, degli standard posti dallo Stato, in quanto in presenza di una legge quadro statale che detta una disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull'intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni, interventi regionali di tipo aggiuntivo devono ritenersi, a differenza che in passato, incostituzionali, perché l'aggiunta si traduce in una alterazione e quindi in una violazione, dell'equilibrio tracciato dalla legge statale di principio (C. cost. n. 382 del 1999, 307 del 2003).

Corte Cost., 07 novembre 2003, n. 331

Stazioni radio base - modifiche a impianto di telefonia mobile - applicabilità S.C.I.A. - esclusione

Per apportare le modifiche ad un impianto radioelettrico preesistente mediante installazione di apparati con tecnologia UMTS è sufficiente la presentazione della Denuncia di Inizio Attività (DIA), così come previsto dall'art. 87-bis del D. Lgs. 259/2003 (c.d. Codice delle comunicazioni

elettroniche), non essendo necessaria la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 49, comma 4bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78, (conv. L. 122/2010). Il Ministro per la Semplificazione, con la nota P.C.M. del 16.09.2010, ha chiarito che la SCIA si applica al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico dell'edilizia), mediante il meccanismo della sostituzione automatica nelle norme in esso contenute della parola DIA con SCIA. Ciò però non comporta, in mancanza di un'espressa previsione legislativa, anche l'automatica sostituzione nelle norme contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche della parola DIA con SCIA. Ed infatti, i titoli abilitativi previsti dal d.lgs. n. 259/2003 (autorizzazione e denuncia di inizio attività), malgrado l'identità del nomen con gli istituti previsti dal T.U. dell'edilizia, sono del tutto autonomi ed assolvono le diverse e esigenze proprie del settore delle telecomunicazioni rispetto a quelle dell'edilizia territoriale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15.07.2010, n. 455)

TAR Lombardia - Milano, sez. I, 22 giugno 2011, n. 1610

Stazioni radio base - semplificazione amministrativa per gli impianti di telecomunicazione - D.Lgs. n.259/2003 e S.C.I.A - compatibilità

Secondo un certo orientamento della giurisprudenza la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 259 del 2003 costituisce una normativa speciale e compiuta alla quale non si applica quella generale di cui alla L. n. 241 del 1990, né quella di cui al Testo Unico sull'edilizia: secondo tale orientamento la s.c.i.a. non troverebbe quindi applicazione ai procedimenti contemplati dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Tuttavia il Collegio ritiene di non dover condividere tale orientamento in quanto la L. n. 122 del 2010, pubblicata il 30 luglio 2010 ed entrata in vigore il giorno successivo, nel convertire in legge il D.L. n. 78 del 2010 ne ha modificato il relativo art. 49, che al comma 4 bis ha introdotto la segnalazione certificata di inizio attività ed al comma 4 ter ha altresì statuito che "Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività" e Dia", ovunque ricorrono, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4 bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale."

Ritiene perciò il Collegio che dovendosi sostituire la disciplina della s.c.i.a. a quella della d.i.a. in "ogni normativa statale e regionale" non sia possibile ritagliare degli spazi di sopravvivenza della d.i.a. se non laddove essi siano espressamente contemplati: ad esempio - così come si legge nella vigente versione dell'art. 19 L. n. 241 del 1990 - in materia di "attività economiche a prevalente carattere finanziario".

Né il fatto che gli articoli 87 e 87 bis del D.Lgs. n. 259 del 2003 utilizzino l'espressione "denuncia di inizio attività", in luogo di "dichiarazione di inizio attività", può indurre alla conclusione che tale "denuncia" non sia stata sostituita dalla s.c.i.a.: trattasi infatti di espressioni del tutto equivalenti, ed in tal senso depone anche il comma 6-ter del vigente articolo 19 L. n. 241 del 1990 - introdotto dal D.L. n. 138 del 2011 - il quale ha precisato che "La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili...", con ciò confermando la sostanziale equi-funzionalità di tali atti.

TAR Piemonte Torino, sez. I, 18 maggio 2012, n. 580

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - applicazione del Principio di Leale Collaborazione tra Comuni e gestori - portata

L'individuazione dei siti di localizzazione e delle caratteristiche degli impianti di telefonia mobile deve avvenire nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Comune e gestori; i gestori, tuttavia, hanno pur sempre l'onere di fornire, nell'ambito del procedimento di elaborazione dei regolamenti, le informazioni sulla funzionalità e sulle esigenze del servizio in loro possesso; tale onere va inteso come onere della prova contraria rispetto all'adeguatezza delle proposte del Comune, ovvero come dimostrazione adeguata della infungibilità funzionale (apprezzabile minor

efficacia sotto il profilo tecnico) di un possibile sito, o di un possibile impianto, rispetto alle alternative ipotizzate dal Comune; con la conseguenza che, laddove tali alternative localizzative o realizzative, che consentano di minimizzare i livelli di esposizione sul territorio comunale, presentino un'adeguata efficacia funzionale, queste ultime, ancorché comportino costi diretti o indiretti maggiori (purché si tratti di tecnologie aziendali disponibili - argomentando alla luce dei principi della disciplina comunitaria della tutela ambientale, a partire dalla Direttiva 96/61/CEE, I.P.P.C.), possono legittimamente essere imposte dal Comune mediante lo strumento regolamentare.

TAR Umbria, 12 maggio 2005, n. 271

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – determinazione limiti di esposizione ai campi elettromagnetici

La "tutela dell'ambiente", più che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; senza peraltro escludere la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale.

In tema di inquinamento derivante da onde elettromagnetiche, spetta allo Stato la determinazione dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici, dei valori di campo definiti ai fini della ulteriore progressiva "minimizzazione" dell'esposizione, non potendo le regioni introdurre limiti più restrittivi o misure equivalenti.

Rientra nella competenza delle regioni la indicazione degli obiettivi di qualità, consistenti in criteri localizzativi degli impianti di comunicazione, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni, che devono però consentire una possibile localizzazione alternativa; qualora il criterio sia invece tale da poter determinare l'impossibilità della localizzazione stessa, si è in presenza non di un "criterio di localizzazione" ma di una "limitazione alla localizzazione", che rende in concreto impossibile, o comunque estremamente difficile, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni.

Corte Cost., 07 ottobre 2003, n. 307

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – diffusione capillare degli impianti sul territorio

L'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 86, comma terzo, del d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo, non da questo avulse con localizzazione lontana dai centri di utenza.

TAR Emilia Romagna-Parma, 16 gennaio 2012, n. 14

L'assimilazione, per effetto dell'art. 86, d.lgs. 01.08.2003 n. 259, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano avere una diffusione capillare sul territorio, collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dalle stesse avulse.

TAR Lombardia-Milano, sez. II, 05 gennaio 2012, n. 35

La selezione dei criteri di insediamento degli impianti di telefonia mobile deve tener conto della nozione di rete di telecomunicazione, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile c.d. cellulare, che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base. L'assimilazione per effetto dell'art. 86 del d.lgs. n. 259 del 2003 delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria implica, inoltre, che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dalle stesse avulse.

TAR Campania Napoli, sez. VII, 10 giugno 2011, n. 3076

La selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di rete di telecomunicazione, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile c.d. cellulare, che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base. L'assimilazione per effetto dell'art. 86, d.lgs. n. 259 del 2003 delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria implica, inoltre, che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse.

Consiglio Stato, sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9404**Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - diniego
Soprintendenza, convocazione conferenza dei servizi**

Gli art. 86 e 87 del D.Lgs 01/08/2003 n. 259, nel rilevare come le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici costituiscano delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 comma 7 del DPR 380/2001, subordinano il rilascio dell'autorizzazione alla convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs 01/08/2003 n. 259 e, ciò, in presenza di un dissenso da parte di un'Amministrazione interessata. In tal senso il Comune non può limitarsi a fare proprio il parere della Soprintendenza e ad emettere il provvedimento di diniego.

Di fronte a un diniego da parte della Soprintendenza, bisogna convocare una conferenza di servizi, convocando anche la Soprintendenza, per svolgere approfondimenti istruttori.

TAR Veneto, 22 giugno 2012, n. 878**Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - divieto generalizzato
di collocazione sul territorio comunale – illegittimità**

In materia di impianti di radiocomunicazione, è competenza delle Amministrazioni comunali, sentito il parere dell'Arpa sulla compatibilità elettromagnetica, provvedere alla regolamentazione e localizzazione degli impianti per telefonia mobile, mediante l'introduzione della stessa nei piani regolatori od in altri strumenti pianificatori, in conformità alla disciplina statale in materia, restando tuttavia vietata e preclusa, in ogni caso, l'eventualità di un'interdizione generalizzata su tutto il territorio comunale in ordine a simili installazioni.

Cons. Stato Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444

È illegittimo il provvedimento di diniego di rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile, qualora adottato sulla scorta di una previsione del regolamento comunale che indichi genericamente i siti rispetto ai quali vige il divieto di installazione dei medesimi impianti.

TAR Lombardia, sez. I, 27 luglio 2012, n. 2119

A norma dell'art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259 del 2003, relativo alla localizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, è possibile prescindere dalla destinazione urbanistica del sito individuato per la loro installazione in quanto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli art. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.P.R. 06.06.2001 n. 380. Ne deriva che, anche alla luce dell'art. 4, comma 7, l. reg. n. 11 del 2001 gli impianti radiobase di telefonia mobile di potenza totale non superiore a 300 watt non richiedono specifica regolamentazione urbanistica, per cui sono illegittime le disposizioni pianificatorie comunali che introducono in termini assoluti divieti di installazione per simili impianti, anche solo su porzioni del territorio comunale.

TAR Lombardia-Brescia, sez. II, 02 marzo 2012, n. 350

Premesso che la nozione di rete di telecomunicazione, per definizione, richiede una distribuzione capillare nei diversi punti del territorio, ed è assimilata, in via normativa, alle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria (art. 86, comma 3, del D.lgs. n. 259/2003), devono ritenersi illegittime le prescrizioni di piano e di regolamento che si traducono in

limiti alla localizzazione e allo sviluppo della rete per intere zone, per di più con scelta generale ed astratta ed in assenza di giustificazioni afferenti alla specifica tipologia dei luoghi o alla presenza di siti che per destinazioni d'uso possano essere qualificati come sensibili.

Il Comune, ancorché mantenga intatte le proprie competenze in materia di governo del territorio, per espressa valutazione legislativa, non può interferire con le competenze relative alla installazione delle reti di telecomunicazione e, in particolare, non può determinare vincoli e limiti così stringenti da concretizzarsi in un divieto di carattere generalizzato di installazione degli impianti in zone urbanistiche identificate (senza prevedere alcuna possibile localizzazione alternativa) in contrasto con le esigenze tecniche necessarie a consentire la realizzazione effettiva della rete di telefonia cellulare che assicuri la copertura del servizio nell'intero nel territorio comunale.

Ai sensi del D.lgs. n. 259/2003, gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno "carattere di pubblica utilità", con possibilità, quindi, di essere ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche.

TAR Veneto, sez. II, 08 febbraio 2012, n.199

Il Comune non ha alcuna potestà di introdurre un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base, né di introdurre misure che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica (distanze, altezze, quote, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell'elettromagnetismo che rientra nelle esclusive attribuzioni statali, non già in quelle comunali; di conseguenza la localizzazione degli impianti solo in determinate zona si pone in contrasto non solo con l'esigenza di permettere la copertura del servizio di telefonia mobile sull'intero territorio comunale, ma anche con la loro natura di infrastrutture primarie e impianti di interesse generale, posti al servizio della comunità e quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.

L'assimilazione, per effetto dell'art. 86, d.lgs. 01.08.2003 n. 259, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano avere una diffusione capillare sul territorio, collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse.

E illegittimo il diniego comunale nella parte in cui richiama un presunto contrasto con la zona, in quanto l'Amministrazione non ha considerato che l'impianto di telefonia mobile in argomento è annoverabile tra le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e, come tale, esso può essere equiparato - a tenore dell'art. 86, comma terzo, del citato Codice delle comunicazioni elettroniche - alle ordinarie opere di urbanizzazione primaria, che sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.

TAR Lombardia - Milano, sez. II, 5 gennaio 2012, n. 35

Ai sensi dell'art. 87, codice delle comunicazioni elettroniche approvato con d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, il Comune non ha alcuna potestà di introdurre un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base, né di introdurre misure che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica (distanze, altezze, quote, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell'elettromagnetismo che, ai sensi dell'art. 8, l. 22 febbraio 2001 n. 36, rientra nelle esclusive attribuzioni statali, non già in quelle comunali; di conseguenza la localizzazione degli impianti nelle sole zone in cui il regolamento li consente si pone in contrasto non solo con l'esigenza di permettere la copertura del servizio di telefonia mobile sull'intero territorio comunale, ma anche con la loro natura di infrastrutture primarie e impianti di interesse generale, posti al servizio della comunità e quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.

TAR Molise Campobasso, sez. I, 07 aprile 2011, n. 176

Poiché a norma di quanto dispone il D.Lgs. n. 259/2003, non è consentito alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a selezionare le aree del territorio individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti di telecomunicazione, ne consegue che si deve ritenere contrastante con tale decreto il regolamento comunale che delinei la suddivisione del territorio comunale in tre tipologie di aree maggiormente idonee, di attenzione e

sensibili.

L'installazione, di impianti di telecomunicazione deve ritenersi in generale consentita sull'intero territorio comunale in modo da poter realizzare una uniforme copertura di tutta l'area comunale interessata.

Consiglio Stato, sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431

La disposizione regionale non può trovare giustificazione nel generale principio di derogabilità in melius (rispetto alla tutela dei valori ambientali), da parte delle regioni, degli standard posti dallo Stato, in quanto in presenza di una legge quadro statale che detta una disciplina esaustiva della materia, attraverso la quale si persegue un equilibrio tra esigenze plurime, necessariamente correlate le une alle altre, attinenti alla protezione ambientale, alla tutela della salute, al governo del territorio e alla diffusione sull'intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni, interventi regionali di tipo aggiuntivo devono ritenersi, a differenza che in passato, incostituzionali, perché l'aggiunta si traduce in una alterazione e quindi in una violazione, dell'equilibrio tracciato dalla legge statale di principio (C. cost. n. 382 del 1999, 307 del 2003). È costituzionalmente illegittimo l'art. 3 comma 12 lett. a), L. R. 6 marzo 2002 n. 4 regione Lombardia. Tale disposizione, stabilendo un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, costituisce non già un criterio di localizzazione, la cui individuazione è rimessa dall'art. 3 lett. d) n. 1, L. 22 febbraio 2001 n. 36 alla legislazione regionale, ma un divieto che, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, potrebbe addirittura rendere impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, e quindi in una limitazione alla localizzazione, non consentita dalla legge quadro, in considerazione dell'evidente nesso di strumentalità tra impianti di ripetizione e diritti costituzionali di comunicazione, attivi e passivi.

Le Regioni non possono dettare criteri di localizzazione degli impianti che sono fonte di emissioni elettromagnetiche tali da determinare l'impossibilità della localizzazione stessa.

Il divieto di installazione degli impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione non eccede l'ambito di un criterio di localizzazione, sia pure formulato in negativo, la cui determinazione, a norma dell'art. 3 comma 1 lett. d) n. 1), e dell'art. 8 comma 1 lett. e), della legge quadro, spetta alle regioni, in quanto esso, a differenza di quello contenuto nell'art. 3 comma 12 lett. a), L. R. n. 4 del 2002 regione Lombardia, comporta la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare l'impossibilità della localizzazione stessa (sent n. 307 del 2003).

Corte Cost., 07 novembre 2003, n. 331

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - divieto generalizzato di collocazione di strutture aeree per il passaggio di cavi sul territorio comunale – legittimità

È legittimo il provvedimento comunale con il quale si introduce un divieto generalizzato di installazione di strutture aeree per il passaggio di cavi nella realizzazione di impianti per le telecomunicazioni. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 s.m.i., infatti, i Comuni conservano il potere di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale di detti impianti, potendo dettare prescrizioni di carattere integrativo volte ad imporre caratteristiche ed accorgimenti tecnici nel rispetto del quadro statale di riferimento.

TAR Sardegna Cagliari, sez. II, 02 febbraio 2010, n. 119

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - divieto per intere ed estese porzioni del territorio

Il Comune non può disporre — attraverso provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo rilasciato per l'installazione di un impianto di telefonia mobile — una forma surrettizia di tutela

della salute della popolazione da immissioni radioelettriche, riservata sin dalla normativa pro tempore vigente alla competenza dello Stato, attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, non potendo il Comune ex l. n. 36 del 2001 limitare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, se da limitare in definitiva l'erogazione di un servizio di carattere pubblico.

TAR Puglia Bari, sez. III, 10 febbraio 2011, n. 241

Stazione radio base - divieto di collocazione in aree diverse da quelle individuate dall'amministrazione - illegittimità

In materia di installazione di impianti di telefonia non è legittimo ritenere che l'installazione sia consentita esclusivamente nei siti puntualmente individuati nei c.d. piani delle antenne; resta onere dell'Amministrazione procedere ad opportuna istruttoria in ordine ai profili radioprotezionistici e sanitari, nonché, dei profili architettonici e paesaggistici eventualmente coinvolti dall'impianto.

T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 16 gennaio 2018, n. 50

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - divieto di localizzazione nelle zone interessate da vincolo paesaggistico, panoramico e archeologico - illegittimità

È pur vero che ai sensi dell'art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 "i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici." Ma la giurisprudenza ha affermato che ne debbono discendere regole comunali ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico (es., per il particolare valore paesaggistico e ambientale o storico-artistico di certe porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d'uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche), non già un generalizzato divieto di installazione in identificate zone urbanistiche.

Consiglio Stato, Sez. VI - 20 ottobre 2010, n. 7588

La potestà attribuita all'ente locale dall'art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 di disciplinare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici" deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico (in relazione, ad esempio, al particolare valore paesaggistico/ambientale o storico/artistico di individuate porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro destinazione d'uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle immissioni elettromagnetiche), ma non può introdurre un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate; mentre, dall'altra, tale previsione viene a costituire una misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, riservando, tuttavia, l'art. 4 della L.n. 36/2001, alla competenza dello Stato, la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi uniformemente su tutto il territorio dello Stato.

Consiglio Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4557

La norma regolamentare comunale con la quale è fatto divieto di localizzare impianti di radio telecomunicazione in tutte le zone interessate da vincolo paesaggistico, panoramico e archeologico è incompatibile con i principi desumibili dal D. L.vo 259/03, dai quali emerge un evidente favor per la installazione degli impianti di che trattasi, i quali vengono espressamente considerati quali opere di pubblica utilità ed assimilati ad opere di urbanizzazione primaria. E' pertanto evidente che laddove una norma regolamentare di fatto impedisca la installazione di impianti soggetti al D. L.vo 259/03 in ampie zone del territorio, mettendo così a rischio l'efficacia del sistema di comunicazione, essa, benché ispirata dall'intento di salvaguardare l'integrità di beni soggetti a tutela, non può che considerarsi incompatibile con il menzionato testo legislativo.

TAR Puglia, Bari, sez. II - 20 maggio 2010, n. 1963

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - limitazioni alla localizzazione tramite la suddivisione del territorio comunale in tre aree, di cui una sola idonea alla collocazione - illegittimità

Il regolamento comunale che delinea la suddivisione del territorio comunale in tre tipologie di aree (maggiormente idonee, di attenzione e sensibili) si pone in contrasto con il d.lgs. n. 259 del 2003, non consentendo tale decreto alle amministrazioni comunali di estendere la propria competenza sino a selezionare le aree del territorio, individuandone solo alcune come idonee ad ospitare gli impianti.

L'installazione di impianti di telecomunicazione, infatti, deve ritenersi in generale consentita sull'intero territorio comunale in modo da poter realizzare, con riferimento a quelli di interesse generale, un'uniforme copertura di tutta l'area comunale interessata.

Consiglio Stato, sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – divieti per zone omogenee - illegittimità

Se è vero che dal punto di vista urbanistico i Comuni possono incidere sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile a patto che la regolamentazione non abbia l'effetto di vietare indiscriminatamente l'installazione degli stessi su tutto il territorio comunale, tenendo anche conto della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, è altrettanto vero che i Comuni non possono introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori divieti o limitazioni generalizzate o, comunque, estese ad intere zone comunali con l'effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l'Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale (D.Lgs. n. 259/2003) (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia, Lecce, sez. II, n. 1833/2009).

Cons. Stato Sez. III, 17 novembre 2015, n. 5260

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - limitazioni alla localizzazione in termini distanziali

Alle Regioni ed ai Comuni è consentito, nell'ambito delle proprie e rispettive competenze, individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile quali il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura etc.), mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259).

T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 12 gennaio 2016, n. 10

E' consentito alle Regioni ed ai Comuni, ciascuno per la sua competenza, introdurre criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile. Sono considerati criteri localizzativi legittimi i divieti di installazione su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, siccome riferiti a specifici edifici, mentre vanno ritenute limitazioni alla localizzazione (vietate) i criteri distanziali generici ed eterogenei.

TAR Calabria - Catanzaro, 10 giugno 2011, n. 822

È illegittima la previsione di un regolamento comunale che vieta l'installazione di stazioni radio base ad una distanza inferiore a metri 150 da scuole, asili, ospedali e case di cura, in quanto tende a disciplinare non profili urbanistici rientranti nella competenza dell'ente locale, ma a tutelare la salute umana al fine di prevenire i rischi derivanti dalla esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, esorbitando, come tale, dall'ambito normativamente riservato ai c.d. regolamenti di minimizzazione.

TAR Sicilia Palermo, sez. II, 27 ottobre 2010, n. 13719

È illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo (non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell'atto regolamentare) quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione (ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie

d'insediamenti abitativi), essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-regioni dell'art. 117 cost., come riformato dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3.

Consiglio Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7128

Come non può essere imposto, mediante regolamento comunale edilizio l'osservanza di determinate distanze dagli edifici esistenti, ugualmente, ed anzi a maggior ragione, non si può pretendere di localizzare gli impianti ad una determinata distanza dal confine di proprietà, trattandosi di previsione che appare priva di giustificazione alcuna e rappresenta solo un indebito impedimento nella realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni.

Consiglio Stato, sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3536

E' illegittimo un regolamento comunale in tema di fissazione dei criteri per la localizzazione delle SRB laddove l'ente territoriale si sia posto quale obiettivo (non dichiarato, ma evincibile dal contenuto dell'atto regolamentare) quello di preservare la salute umana dalle emissioni elettromagnetiche promananti da impianti di radiocomunicazione, ad esempio attraverso la fissazione di distanze minime delle stazioni radio base da particolari tipologie d'insediamenti abitativi, essendo tale materia attribuita alla legislazione concorrente Stato-Regioni dell'art. 117 Cost..

TAR Campania-Napoli, Sez. VIII, 09 maggio 2013 n. 2394

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - limitazioni alle aree di proprietà pubblica

La localizzazione degli impianti preferibilmente in aree di proprietà comunale appare di per sé ininfluenza in ordine all'obiettivo di assicurare la corretta diffusione del servizio.

Consiglio Stato, sez. VI, 19 maggio 2008, n. 2287

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – motivazione diniego

E' illegittimo il rigetto generico dell'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 per l'installazione di impianti di telefonia mobile.

Infatti, oltre ad essere stato adottato in violazione delle regole del giusto procedimento (non risulta alcuna previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990) è privo di adeguata motivazione, essendosi basata l'amministrazione esclusivamente su un generico richiamo al regolamento comunale per l'insediamento delle stazioni radio base, e avendo omesso di indicare in che modo l'impianto progettato sarebbe in contrasto con il regolamento comunale, mentre per giurisprudenza uniforme il provvedimento di diniego deve essere sorretto da motivazioni dettagliate, non essendo sufficiente un generico richiamo alle vigenti disposizioni dei vari strumenti urbanistici o a generiche previsioni contenute nei regolamenti per la disciplina dell'insediamento delle stazioni radio base.

TAR Sicilia-Catania, sez. I, 16 gennaio 2012 n. 104

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – opere di pubblica utilità - potere espropriativo

Le infrastrutture strumentali alle stazioni radio per la telefonia mobile rientrano nella categoria delle opere di pubblica utilità e non in quella delle opere pubbliche.

E' legittimo l'esercizio del potere espropriativo da parte dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione di siti attrezzati da destinare agli impianti di telefonia mobile. In tal senso, si rileva, corretto l'operato della Amministrazione che abbia fatto luogo invece all'applicazione della normativa dell'espropriazione per pubblica utilità per l'assegnazione dell'area in uso a gestori di telefonia mobile, non potendo certo condividersi il diverso assunto secondo cui questi dovrebbero procurarsi con mezzi privatistici la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione degli impianti in oggetto.

Consiglio Stato, sez. III, 04 gennaio 2012, n. 11

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - pluralità di gestori in concorrenza – ubicazione e/o razionalizzazione della distribuzione degli impianti

Sussiste in capo all'ente locale un doveroso esercizio dell'attività di controllo in ordine alla corretta localizzazione degli impianti di telecomunicazione nell'ambito del proprio territorio, agli effetti di ogni proficuo utilizzo ed esercizio degli stessi, in particolare nei casi in cui a tal fine sono destinate aree di proprietà dell'ente pubblico.

A fronte di quella che è la notoria proliferazione degli impianti di telecomunicazione in presenza di una pluralità di gestori in concorrenza, il comune, quale ente esponenziale della collettività locale, è chiamato all'esercizio di azioni rivolte: alla razionalizzazione della distribuzione degli impianti sul territorio ai fini del comune utilizzo dello spettro radioelettrico; alla tutela delle zone di maggiore pregio paesistico o ambientale (per l'eventuale pregiudizio per la collocazione degli impianti tecnologici); alla minimizzazione dell'esposizione ai campi radio elettrici della popolazione residente.

Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2011, n. 372

Spetta alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, secondo quanto espressamente affermato dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, incoraggiare la ubicazione o la condivisione delle infrastrutture di interesse pubblico del servizio attraverso di esse garantito.

Consiglio Stato, sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - prescrizione distanze minime da strutture scolastiche e sanitarie – legittimità

Se è pur vero che i Comuni non possono introdurre un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base per telefonia cellulare in tutte o in intere zone territoriali omogenee, va ritenuta legittima la previsione, contenuta in apposito regolamento comunale, della prescrizione di distanze minime da strutture sanitarie e scolastiche, da ritenersi quali siti particolarmente sensibili, perché ciò risponde a un principio di precauzione con riferimento a un criterio di localizzazione che tiene conto della realtà secondo dati di comune esperienza, che consigliano e giustificano una particolare disciplina relativamente a quei siti, senza, però, che questo impedisca una ragionevole dislocazione degli impianti nel territorio comunale in modo da assicurare la fruizione del servizio pubblico delle telecomunicazioni.

TAR Abruzzo-Pescara, 3 novembre 2011, n. 588

In tema di regolamentazione degli insediamenti degli impianti di radiocomunicazione, la potestà assegnata ai comuni dall'art. 8 comma 6, l. 22 febbraio 2001 n. 36 di "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici" ben può tradursi nell'individuazione di siti che per destinazione d'uso e qualità degli utenti possano essere considerati sensibili alle immissioni radioelettriche e nella conseguenziale introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole poste a loro tutela.

Consiglio Stato, sez. VI, 03 marzo 2007, n. 1017

È legittima la misura di divieto di installazione di impianti a meno di 50 metri dalle strutture sanitarie e scolastiche. Soccorre sul punto testualmente la giurisprudenza costituzionale (sentenze 307/2003 e 331/2003) che ha giudicato legittima la previsione regionale di divieto di installazioni di impianti per le telecomunicazioni "su ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido" e "in corrispondenza" delle aree "sensibili", in quanto previsione compatibile con la legge quadro n. 36 del 2001, perché non eccedente l'ambito di un "criterio di localizzazione", sia pure formulato in negativo. Si tratta, infatti, come osservato dalla Corte, di un criterio che comporta la necessità di una sempre possibile localizzazione alternativa, ma non è tale da poter determinare l'impossibilità della localizzazione stessa.

TAR Campania, Napoli, sez. I, 16 febbraio 2005, n. 3587

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - principi generali ai fini

dell'esercizio delle facoltà ex art. 8 l. n. 36 del 2001

La scelta di inserire le infrastrutture di reti di telecomunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato. Di conseguenza, il potere a contenuto pianificatorio dei Comuni di fissare, ai sensi dell'art. 8 ultimo comma, l. n. 36 del 2001, criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non si può mai tradurre nel potere di sospendere la formazione dei titoli abilitativi formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86 e 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. La citata potestà dei Comuni deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, ma non può tradursi in un generalizzato divieto di installazione in zone urbanistiche identificate. Tale previsione verrebbe infatti a costituire un'inammissibile misura di carattere generale, sostanzialmente cautelativa rispetto alle emissioni derivanti dagli impianti di telefonia mobile, in contrasto con l'art. 4, l. n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei lavori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in base a parametri da applicarsi su tutto il territorio dello Stato.

Consiglio Stato, sez. VI, 15 giugno 2011, n. 3646

Ai comuni non spetta disciplinare, nei loro regolamenti, l'installazione degli impianti di telefonia mobile con limitazioni o divieti generalizzati e tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, e ciò specificamente quando tale potere sia palesemente rivolto a tutelare aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati; mentre al Comune è consentito solo (ai sensi dell'art. 8 comma 6, l. n. 35 del 2001) regolamentare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti" e dettare prescrizioni volte a "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".

TAR Campania Napoli, sez. VII, 11 febbraio 2011, n. 893

La potestà regolamentare esercitata dai comuni ai sensi dell'art. 8, ult. comma l. n. 36 del 2001, deve tradursi in regole ragionevoli, motivate e certe poste a presidio di interessi di rilievo pubblico, non certo nel divieto generalizzato di installazione di impianti di telefonia mobile in zone urbanistiche identificate. Tale previsione, infatti, verrebbe a costituire una inammissibile misura di carattere generale, in contrasto con l'art. 4 l. n. 36 del 2001, che riserva alla competenza dello Stato la determinazione, con criteri unitari, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

Il potere regolamentare dei comuni di fissare, ai sensi dell'art. 8, ult. comma, l. n. 36 del 2001, i criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici non si può tradurre nella sospensione dell'efficacia ovvero della formazione dei titoli abilitativi di cui agli artt. 86 e 87 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Consiglio Stato, sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9414

Il potere regolamentare comunale (ai sensi dell'art. 8 l. n. 36 del 2001) non può spingersi fino al punto di ritenere che al comune sia consentito di introdurre limiti generalizzati di esposizione ai campi magnetici diversi da quelli previsti dallo Stato, ovvero di costituire deroghe pressoché generalizzate rispetto a tali limiti statali per il tramite di generalizzate interdizioni localizzative, essendo al più consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure precauzionali, la cui idoneità al fine della "minimizzazione" emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico. Di conseguenza, il Comune non può inibire la installazione delle infrastrutture per la telefonia mobile nelle aree diverse da quelle con destinazione a servizi. Tale scelta, infatti, non è giustificata sul piano tecnico-scientifico ed è contrastante con il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui deve ritenersi esulare dalle competenze comunali l'imposizione, in sede di pianificazione urbanistica, di generalizzati divieti di installazione degli impianti di telefonia mobile: e ciò sia per la inammissibile finalità indirettamente

"sanitaria" della misura, sia per l'avvenuta assimilazione normativa di tali impianti alle opere di urbanizzazione primaria, compatibili come tali con ogni destinazione di zona.

Consiglio Stato, sez. VI, 16 dicembre 2009, n. 8103

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – previsione di un canone annuo – illegittimità

E' illegittimità la previsione regolamentare del pagamento di un canone annuo a fronte del rilascio di una concessione edilizia per l'installazione di antenne ricetrasmittenti per telefonia mobile, impianti simili e pertinenze tecnologiche.

T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, 9 aprile 2013, n. 3579

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali - ricorso agli strumenti urbanistici per limitare l'utilizzo del territorio comunale

In tema di telefonia mobile, il Comune non può, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizio-urbanistica, adottare misure, le quali nella sostanza costituiscano una deroga ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici fissati dallo Stato, quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee, ovvero l'introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino; infatti, tali disposizioni sono funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che la legge riserva allo Stato attraverso l'individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con decreto presidenziale, su proposta del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro della Salute.

TAR Sicilia Palermo, sez. II, 11 gennaio 2011, n. 22

Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 22.02.2001 n. 36, i comuni possono adottare un regolamento atto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione comunale ai campi elettromagnetici. Tuttavia, il potere regolamentare comunale non può implicare la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dallo Stato, non rientrando tale potere nell'ambito delle competenze comunali.

Non può, pertanto, il comune, attraverso il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizio-urbanistica, adottare misure derogatorie ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato, quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale; ovvero, introdurre misure che pur essendo tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, ecc.) non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo (Consiglio Stato, sez. VI, 03.10.2007, n. 5098; Consiglio Stato, sez. VI, 05.06.2006, n. 3332).

Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2010, n. 2371

Con l'art. 8, comma 5 della L. n. 36/2001, si è prevista la possibilità per i Comuni di dettare norme regolamentari, in materia di impianti di telefonia, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale e minimizzare l'esposizione della popolazione ai CEM; con ciò, però, non si è inteso indicare una potestà ulteriore dei comuni, ma soltanto specificare la portata di quella urbanistico - edilizia. Ne consegue che non spetta ai Comuni disciplinare, nei regolamenti edilizi (regolamenti c.d. di minimizzazione, ai sensi dell'art. 8 L. n. 36/2001), la installazione di stazioni radio-base di telefonia cellulare qualora tale potere sia rivolto a disciplinare la compatibilità di detti impianti con la tutela della salute al fine di prevenire i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, e non a controllare solo il rispetto dei limiti delle radiofrequenze fissati dalla normativa statale e a disciplinare profili di tipo urbanistico.

Consiglio Stato, sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431

Il Codice delle comunicazioni elettroniche, D.Lgs. n. 259/2003, non consente alle amministrazioni

comunali di estendere la propria competenza sino a selezionare le aree più idonee ad ospitare gli impianti di telecomunicazione che, invece, devono poter essere installati sull'intero territorio comunale in modo da garantire una copertura uniforme dell'area interessata.

Consiglio Stato, sez. VI, 28 marzo 2007, n. 1431

Stazioni radio base – poteri delle amministrazioni locali - sospensione dei titoli già formati o in fase di formazione in attesa di nuova regolamentazione locale - illegittimità

È illegittima l'ordinanza sindacale di sospensione dei titoli, in formazione o già formati, abilitativi all'installazione di nuove antenne ed impianti di telefonia mobile in attesa dell'adozione di apposita disciplina regolamentare (ancorché il provvedimento abbia natura di ordinanza contingibile ed urgente) stante l'esorbitanza della misura sospensiva rispetto allo scopo perseguito. Ciò tanto più in ragione della duplice circostanza che i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria (artt. 50 comma 3, e 54 comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, T.U. Enti locali).

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 19 giugno 2015, n. 1049

Stazioni radio base - poteri delle amministrazioni locali – valutazione impatto ambientale (VIA) – esclusa

Il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha unificato il regime autorizzatorio degli impianti di stazione radio base di telefonia mobile, sotto il profilo della procedura e dei presupposti di fatto. In particolare, le antenne radio per la telefonia cellulare costituiscono opere di urbanizzazione primaria e sono assoggettate al regime autorizzatorio proprio di queste.

Ciò posto, in relazione alla VIA, solo l'art. 2 bis, secondo comma, del D.L. 1 maggio 1997, n. 115, convertito dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, ed ora abrogato dispone genericamente che "la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", senza affatto disporre di sottoporre tutti i progetti di strutture per la telefonia mobile a valutazione d'impatto ambientale. Il contenuto del richiamato art. 2 bis non è stato riprodotto nella legislazione successiva.

In tale quadro, non sussiste, pertanto, l'obbligo di sottoporre il progetto per impianti di stazione radio base di telefonia mobile alla VIA.

Consiglio Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8377

Stazioni radio base - poteri del Sindaco – esclusione

Le funzioni tecnico — amministrative e gestionali risultano affidate agli organi burocratici, mentre rimangono attribuite alla competenza degli organi di governo esclusivamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico — amministrativo, con il che la formulazione di valutazioni relative all'installazione di un impianto di telefonia mobile, viene ad essere indiscutibilmente riconducibile all'ambito gestionale posto al di fuori della competenza del Sindaco, con conseguente illegittimità del parere reso da quest'ultimo sul punto, a sua volta riflettentesi sul provvedimento di ritiro che lo utilizza quale unico presupposto.

TAR Campania Napoli, sez. VII, 11 febbraio 2011, n. 893

Stazioni radio base - realizzazione di impianti nuovi e modifiche a quelli esistenti - ricorso alla DIA ex art. 19 l. 241/1990 - esclusione

La disciplina dettata dall'art. 19, comma 1 della L. n. 241/1990, nel testo modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122), sembra inapplicabile al procedimento di cui agli artt. 87 ss. del D.Lgs. 18 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e, a maggior ragione, a quello previsto dall'art. 87-bis (inserito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 di conversione del D.L. 25 marzo 2010, n. 40) riguardante le sole modifiche a impianti

preesistenti, in quanto tutta la normativa quivi contenuta deve considerarsi in rapporto di species a genus rispetto a quella contenuta nel T.U. dell'edilizia n. 380/2001 (cui, secondo la nota P.C.M., Ministro per la Semplificazione, del 16 settembre 2010, si applicherebbe la SCIA mediante il meccanismo della sostituzione automatica di norme)

TAR Lombardia Milano sez. I, 14 gennaio 2011, n. 123

Stazione radio base - regolamentazione su base regionale - divieto assoluto in zone interessate da biotipi naturali- legittimità

Non è fondata, in riferimento agli art. 41 e 117 commi 2 lett. e) e 3 cost. e all'art. 4 comma 1 dello statuto della regione Friuli Venezia Giulia, la q.l.c. dell'art. 8 comma 2, l. reg. Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004 n. 28, il quale stabilisce un divieto assoluto di localizzazione degli impianti di telefonia mobile in zone interessate da biotipi naturali. Le dimensioni territoriali particolarmente esigue del biotopo naturale e la necessità di una specifica tutela, infatti, escludono che il divieto di localizzarvi gli impianti possa costituire un ostacolo effettivo alla funzionalità della rete.

Corte Cost., 20 luglio 2007, n. 303

Stazione radio base - rilascio del titolo - apposizione di clausola di precarietà

È illegittima, in sede di rilascio di concessione edilizia l'apposizione di una clausola di precarietà: tuttavia, qualora l'intervento assentito appaia conforme alla disciplina urbanistica vigente, l'apposizione di essa non può determinare l'annullamento dell'intero titolo, ma null'altro che la mera rimozione della clausola, in applicazione del principio utile per inutile non vitiatur.

Consiglio Stato, sez. VI, 04 settembre 2006, n. 5096

Stazioni radio base - sospensione dei titoli per tramite di ordinanza contingibile e urgente - esclusione

È illegittima l'ordinanza sindacale di sospensione dei titoli, in formazione o già formati, abilitativi all'installazione di nuove antenne ed impianti di telefonia mobile in attesa dell'adozione di apposita disciplina regolamentare - ancorché il provvedimento abbia natura di ordinanza contingibile ed urgente - stante l'esorbitanza della misura sospensiva rispetto allo scopo perseguito. Ciò tanto più in ragione della duplice circostanza che i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili "ope legis" alle opere di urbanizzazione primaria.

Consiglio Stato, sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9414

Piano di localizzazione - assenza – irrilevanza ai fini dell'esame di istanza finalizzata alla collocazione di stazione radio base

In materia di autorizzazione all'installazione di una stazione di telefonia mobile, l'Amministrazione può procedere all'esame della stessa pur in carenza dell'adozione di un apposito piano di localizzazione degli impianti di tele-radiocomunicazioni

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 23/02/2018, n. 170

Regolamenti comunali – in fase di formazione – presupposto per la sospensione di titoli in formazione o già formati - illegittimità

È illegittima l'ordinanza sindacale di sospensione dei titoli, in formazione o già formati, abilitativi all'installazione di nuove antenne ed impianti di telefonia mobile in attesa dell'adozione di apposita disciplina regolamentare (ancorché il provvedimento abbia natura di ordinanza contingibile ed urgente) stante l'esorbitanza della misura sospensiva rispetto allo scopo perseguito. Ciò tanto più in ragione della duplice circostanza che i compiti di tutela della salute non afferiscono alla sfera comunale e che le opere riguardanti la telefonia mobile hanno natura urgente ed indifferibile e sono assimilabili ope legis alle opere di urbanizzazione primaria (artt. 50, comma 3, e 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, T.U. Enti locali).

T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 04 dicembre 2015, n. 1700

Regolamenti comunali – disapplicazione per contrasto con norma primaria

Atteso il principio della gerarchia tra le fonti, per cui nel caso in cui norma primaria ed altra secondaria dispongano, difformemente, sulla medesima materia, la prima prevale senza alcun onere, neanche per il giudicante, di dar luogo ad applicazione di norme regolamentari in contrasto con la legge, di talchè l'installazione di impianti di telefonia s'intende ammissibile seppur in disapplicazione del regolamento comunale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 07 marzo 2018, n. 595

Regolamenti comunali – impianti esistenti – Ne sono esclusi

La potestà regolamentare dei Comuni in ordine all'introduzione di criteri localizzativi per l'installazione degli impianti di telefonia mobile di cui all'art. 8, comma 4, della L. n. 36 del 2001 non può essere esercitata nei confronti di impianti esistenti e realizzati sulla base di validi titoli permissivi, non essendo ammissibile un'efficacia sostanzialmente retroattiva del piano.

T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 27 aprile 2018, n. 223

Regolamenti comunali – impianti riferibili a titoli rilasciati o in corso di rilascio - inapplicabilità

Il potere a contenuto pianificatorio dei comuni, di fissare criteri localizzativi per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, non deve tradursi nel potere di sospendere l'efficacia di titoli abilitativi già formati o in corso di formazione ai sensi degli artt. 86 e 87 D.Lgs. n. 259/2003.

T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 14 novembre 2017, n. 859

Regolamenti comunali – tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico - legittimità

In materia di criteri localizzativi degli impianti di telecomunicazione (quali, la telefonia mobile) rientra nelle competenze comunali l'introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole anche a tutela di zone e beni di particolare pregio ambientale, paesaggistico o storico artistico (D.Lgs. n. 259/2003) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Brescia, sez. I, n. 988/2014).

Cons. Stato Sez. III, 26 giugno 2015, n. 3224

Il regolamento comunale previsto dall'art. 8, comma 6, Legge n. 36/2001, può contenere disposizioni a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti di telefonia mobile se tali limiti siano incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale.

T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 14 novembre 2017, n. 859

Strumenti urbanistici – localizzazioni degli impianti di telefonia mobile – impugnazione – solo in sede di diniego alla installazione in altra zona

In tema di telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, legge 22 febbraio 2001, n. 36, le disposizioni degli strumenti urbanistici intese a prefigurare una specifica localizzazione in siti predeterminati degli impianti di telefonia mobile possono essere impugate solo quando venga negata l'autorizzazione per l'installazione dell'impianto in altra zona.

T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 31 agosto 2016, n. 2067